



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3555 del 2014, proposto da:
Morghengo Società Agricola Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Vergottini, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, alla via Bertoloni, n. 44;

contro

Provincia di Novara, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Colella, con domicilio eletto presso Antonio Grieco in Roma, via Piemonte, 39;
Provincia di Novara, Settore Ambiente Ecologia Energia;

nei confronti di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, legalmente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Piemonte, Regione Piemonte Dir.Ambiente-Risanamento Acustico Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali, Arpa Piemonte-Dipartimento di Novara, Comune di Caltignaga;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01046/2013, resa tra le parti, concernente diffida all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da biogas per difformità dalle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Novara e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Giovanni De Vergottini e Antonio Grieco su delega dell'avv. Maria Rosaria Colella;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;

Rilevato, in punto di fatto, che:

-la ricorrente società agricola Morghendo s.r.l. è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Novara, n. 910 del 24 marzo 2010, sulla base della quale ha realizzato, in Comune di Caltignaga, un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da digestione anaerobica di biomasse;

-alla suddetta A.I.A. la Provincia di Novara ha apposto alcune prescrizioni, tra le quali le seguenti: “il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato X della parte V del D. L.vo 152/06 e s.m.i. con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste dalla parte II, sezione 6 dello stesso allegato.....gli impianti

dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei valori di missione indicati nell'Allegato I, parte III, p.to I.3.a) alla Parte V del D. L.vo 152/06”;

-ultimata la realizzazione dell'impianto, attivato il medesimo, effettuata una prima campagna di autocontrolli a cura della stessa ricorrente ed inviati i relativi risultati all'ARPA, così come prescritto nell'A.I.A., la Provincia di Novara è pervenuta alla adozione del provvedimento impugnato in primo grado con il quale ha diffidato la ricorrente dal continuare ad esercire l'impianto in ragione del constatato sfioramento del limite di emissione in atmosfera riferito al Carbonio Organico Totale (in prosieguo “COT”), limite fissato in 150 mg/Nm³ ma nella specie accertato in 575,2 mg/Nm³;

- in motivazione il provvedimento provinciale ha richiamato il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui alla nota DVA 2012-0025033 del 10/10/2012, nel quale si legge che *“Il riferimento al “COT (carbonio organico totale)” senza altre specificazioni porta ad escludere che si possa intendere come “COT escluso metano”*, aggiungendo, a conferma dell'assunto, che i due metodi indicati nel D. L.vo 152/06 per il rilevamento delle emissioni di COT, ovvero UNI EN 12619-2002 e UNI EN 13526-2002, consentono di determinare il totale del carbonio organico in forma gassosa mediante un rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID) indipendentemente dalla presenza o meno di metano”;

-con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall'impresa avverso la citata determinazione provinciale;

Ritenuto che l'appello non merita positiva valutazione alla stregua delle considerazioni che seguono:

-è pacifico, in punto di fatto, che in sede di verifica è stato acclarato, con riferimento all'impianto dell'appellante, un valore di emissione del COT (Carbonio Organico Totale) di 575,2 mg/Nm³, di gran lunga superiore al limite di 150mg/Nm³ fissato, per gli impianti che utilizzano il biogas di cui all'allegato X alla parte V del decreto

legislativo 12 aprile 2006 , n. 152, nell'Allegato I, parte III, p.to I.3.a) alla parte V dello stesso codice dell'ambiente;

-il riferimento omnicomprensivo operato da detta ultima norma ai valori del COT, senza ulteriori specificazioni e distinzioni, non consente di accedere alla tesi dell'appellante secondo cui, ai fini della verifica del rispetto dei richiamati valori di emissioni, non si dovrebbe tenere conto delle componenti organiche metaniche del COT, e impone, per converso, di aderire alla tesi, sostenuta nel richiamato parere ministeriale, che impone di valutare ogni componente, metanico o no, a base di carbonio;

-il dato letterale trova infatti indiretta conferma nella constatazione che il D. L.v.o 152/06 prevede, per la misurazione di tale valore, l'utilizzo di uno strumento (FID) che non è in grado di scomporre la componente metanica del carbonio da quella non metanica;

-la tesi esposta non è inficiata dal richiamo ai referenti normativi rappresentati, *ex ceteris*, dalle direttive nn. 360/1984 e 50/2008 - rispettivamente in materia di lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali con potenza nominale superiore ai 50MW inquinamento atmosferico e di qualità dell'aria e dell'ambiente - in quanto, in disparte le questioni relative alla reale portata di dette disposizioni, la normativa comunitaria di protezione ambientale lascia fermo, in forza di pacifici principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il potere degli Stati membri di assicurare livelli di tutela ulteriori rispetto agli *standards* minimi fissati dalla legislazione europea;

-nel caso di specie la garanzia, assicurata dalla normativa nazionale, di livelli supplementari di protezione ambientale risulta coerente con il principio di precauzione e con il canone di proporzionalità in quanto appare logico che un indice di qualità della combustione, quale il COT, includa tutte le forme di carbonio organico che possono rilevare la presenza di idrocarburi non combustibili;

-a sostegno dell'assunto si pone il rilievo che l'Unione Europea ha da tempo classificato il metano tra i c.d. "gas ad effetto serra" ed ha messo in campo specifiche azioni tese al contenimento di detto fenomeno (cfr. relazione della Commissione della Comunità Europea del 10/03/94, avente ad oggetto una "Prima valutazione dei programmi nazionali esistenti nel quadro del meccanismo di controllo nella Comunità delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra"; comunicazione n. 557 del 15/11/1996 della Commissione; risoluzione n. A4-0120 pubblicata sulla GUCE n. C 138 del 4/05/98 del Parlamento europeo; proposta di decisione della Commissione Europea 23 gennaio 2008 n. COM/2008/0017; decisione n. 406/2009, seguita dalla direttiva 2009/29/CE; direttiva 2001/77/CE, poi sostituita dalla direttiva 2009/28/CE);

-le considerazioni che precedono consentono di escludere la sussistenza di dubbi interpretativi necessitanti di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

- non è fondato il motivo con cui si contesta la violazione delle garanzie procedurali in quanto, per un verso, viene in rilievo un provvedimento vincolato ai sensi dell'art. 21 *octies*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, per altro verso, con nota del 9 luglio 2012, la Provincia aveva già contestato alla ricorrente il mancato rispetto del limite relativo al COT, spiegando che "tale valore comprende sia gli idrocarburi metanici che quelli non metanici";

-quanto, poi, alla circostanza che la Provincia avrebbe autorizzato un progetto nel quale si faceva già rilevare che per "COT" si intendeva solo il carbonio organico legato a componenti non metaniche, si deve osservare che la Provincia non solo non ha mai formalmente autorizzato la ricorrente ad immettere in atmosfera metano senza limiti ma ha, in senso opposto, stabilito, con la prima prescrizione, che "*gli impianti dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione indicati nell'Allegato I, Parte III, p.to 1.3.a) alla Pare V del D.L.vo 152/06*", aggiungendo, con la

prescrizione n. 3, che *“l’impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall’avvio) per la determinazione dei seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COT), Monossido di Carbonio..... “*, prevedendo monitoraggi annui comprensivi, tra l’altro, dell’analisi del biogas con specifica ricerca del metano nonché dell’analisi delle emissioni in atmosfera relativamente al Carbonio Organico Totale, senza specificarne la componente;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che il regime delle spese deve seguire la regola della soccombenza nei termini in dispositivo specificati;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di euro 3.000//00 (tremila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)